

**STATUTO**  
**della**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA 85 FAENZA**

**Titolo I**

**Costituzione, sede, durata, finalità**

**Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E SEDE**

1. E' costituita, l'Associazione sportiva dilettantistica Atletica 85 Faenza, di seguito chiamata Associazione.
2. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e non confessionale. Ispira la propria organizzazione interna, la sua attività ai principi della democrazia, della trasparenza, della solidarietà, della non discriminazione culturale, sociale, religiosa, etnica, della partecipazione in condizioni di eguaglianza, tra uomini e donne, e di pari opportunità, al rispetto dei diritti fondamentali della persona, dei valori della Costituzione della Repubblica e del Trattato Costituzionale dell'Unione Europea.
3. Ha sede legale in Faenza (RA) Viale Atleti Azzurri d'Italia n. 13. Il Consiglio Direttivo può istituire, con propria deliberazione, sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.
4. I colori sociali sono il bianco-azzurro.
5. Al nome dell'Associazione (ragione sociale) può aggiungersi, temporaneamente e ai soli fini di ricaduta pubblicitaria, il nome dello sponsor istituzionale.

**Art. 2 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci come stabilito dal successivo art. 20.

**Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione ha come scopo principale la promozione e l'organizzazione dell'atletica leggera a Faenza e nel suo territorio.
2. L'Associazione promuove anche discipline affini e contigue all'atletica leggera per offrire ai soci maggiori opportunità di fare sport e di socializzare.
3. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive del CONI, alle disposizioni statutarie della FIDAL, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva di riferimento per le altre attività sportive correlate e affini all'atletica leggera.
4. L'Associazione collabora con Enti pubblici e privati, con l'associazionismo sportivo, sociale, culturale per la promozione e la diffusione dello sport nella forma agonistica e ricreativa, prestando attenzione alla sua valenza aggregante e socializzante.
5. Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:
  - a) promuovere, organizzare, gestire ogni tipo di manifestazioni sportive, agonistiche o ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  - b) costruire, gestire impianti sportivi con annesse strutture ricreative e di ristoro, anche in convenzione con enti pubblici e privati, e partecipando a organizzazioni consortili, cooperative, societarie;
  - c) collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per la progettazione, organizzazione e gestione di attività sportive, ricreative, educative e culturali integrative, pluridisciplinari e interdisciplinari;
  - d) promuovere, organizzare, gestire attività didattiche e formative sportive, o afferenti alla pratica sportiva, quali, ad esempio, corsi, scuole di avviamento alle varie discipline sportive, laboratori, anche sotto forma di centri ricreativi per bambini, adolescenti e giovani;
  - e) organizzare conferenze, seminari, mostre, convegni per la conoscenza dello sport sul piano storico, culturale, educativo, sociale;
  - f) progettare, organizzare, gestire attività di formazione per figure professionali e ausiliarie e di aggiornamento per il personale tecnico, direttivo e ausiliario;

- f) produrre, pubblicare, diffondere prodotti editoriali e giornalistici, supporti multimediali sulle attività sportive praticate nell'associazione e su sport e discipline attinenti;
- g) compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi.

#### **Art. 4 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

1. Il Consiglio Direttivo, dando esecuzione a specifici indirizzi dell'Assemblea dei soci, potrà formalizzare la costituzione, soppressione, accorpamento di sezioni interne riferite ad una o più discipline sportive praticate, definendone il grado di autonomia organizzativa e nominando un responsabile, indicandone poteri e doveri.

### **Titolo II Associati**

#### **Art. 5 NUMERO DEI SOCI**

Il numero degli associati è illimitato.

#### **Art. 6 ISCRIZIONI E LIBRO DEI SOCI**

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni, che condividano le finalità dell'Associazione stessa, senza alcun tipo di discriminazione.

2. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di nominare soci onorari le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività indicate al precedente art. 3.

3. I soci si distinguono in

a) tesserati atleti: coloro che praticano attivamente attività sportiva;

b) tesserati non atleti: coloro che comunque contribuiscono alla realizzazione delle finalità statutarie.

4. I soci, ancorché distinti in categorie, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

5. Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

6. La persona che intende entrare a far parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta, indirizzata al Presidente, indicando i propri dati anagrafici e dichiarando l'impegno di osservare lo Statuto dell'Associazione, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali. La domanda è accettata o respinta dal Consiglio Direttivo.

7. L'iscrizione si intende fatta per l'anno sportivo in corso e si intende prorogata di anno in anno se non intervengono dimissioni, decadenza o esclusione.

8. L'elenco o libro dei soci dell'Associazione, costantemente aggiornato, è tenuto in forma cartacea o informatizzata, è sempre a disposizione dei soci per la consultazione.

9. I dati sensibili dei soci sono soggetti a riservatezza e tutelati dalla legge.

#### **Art. 7 RECESSO**

Il socio, in qualsiasi momento, può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso. Il recesso ha effetto immediato.

#### **Art. 8 GRATUITA' E VOLONTARIETA' DELLE ATTIVITA' DEI SOCI**

1. L'attività prestata dai soci a favore dell'Associazione si intende sempre volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

### **Titolo III Obblighi, diritti e sanzioni**

#### **Art. 9 OBBLIGHI E DIRITTI**

1. I soci sono tenuti:

a) al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive aggiuntive, differenziate, previste in relazioni alle attività del sodalizio, delle eventuali quote di ammissione deliberate dal Consiglio Direttivo;

b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali;

c) a tenere comportamenti corretti nei confronti dell'Associazione e degli altri soci;

2. La quota sociale non è trasmissibile a terzi, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile.

3. I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto;
- b) di essere eletti negli organi direttivi;
- c) di frequentare la sede sociale e di partecipare alle attività e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, secondo le modalità eventualmente stabilite con regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo;
- d) di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci.

#### **Art. 10 DECADENZA, ESCLUSIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. Si intendono morosi i soci che non abbiano versato la quota sociale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario e, per le eventuali quote aggiuntive, entro tre mesi dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può escludere i soci che:

- a) non osservino le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- b) pongano in essere comportamenti lesivi, anche indirettamente, degli interessi, dell'immagine, della onorabilità dell'associazione;
- c) fomentino dissidi tra i soci, o, con la loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento dell'associazione;
- d) appartengano ad altri organismi costituiti con scopi concorrenti o in contrapposizione a quelli dell'Associazione, salvo diversa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

3. Prima di procedere all'esclusione, gli addebiti devono essere contestati in forma scritta al socio, che può esercitare la facoltà di replica e di difesa davanti al Consiglio Direttivo. L'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata.

4. I soci esclusi non possono più essere riammessi nell'Associazione.

5. A carico dei soci, il Consiglio Direttivo può adottare inoltre i seguenti provvedimenti disciplinari temporanei:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dalla frequenza dei locali e degli impianti sociali, delle attività.

6. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

### **Titolo IV**

#### **Patrimonio dell'associazione e risorse economiche**

#### **Art. 11 RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di istituzioni e di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) contributi di enti privati e di imprese;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali, a titolo esemplificativo, feste, spettacoli di intrattenimento, escursioni e gite, sottoscrizioni a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da quote sociali, contributi, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, anche in forme indirette o differite.

3. E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

## **Titolo V**

### **Organizzazione dell'Associazione**

#### **Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio Sindacale, se nominato.

#### **Art. 13 L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea, l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, allo scopo di:

- a) eleggere ogni due anni il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio Sindacale,
- b) discutere e approvare il bilancio consuntivo;
- c) approvare le linee di indirizzo dei progetti, dei programmi delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- d) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta motivata, firmata da almeno un decimo dei soci.

2. Le candidature alle cariche sociali sono presentate con dichiarazione scritta e depositate 10 giorni prima della elezione presso la segreteria dell'Associazione.

3. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di:

- a) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- b) discutere e approvare le modifiche al presente statuto.

4. L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea, purchè a Faenza o in comune limitrofo.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o fax o e-mail indirizzata a tutti i soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

6. L'Assemblea inoltre è convocata qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci. In tal caso, il Presidente è obbligato a provvedere alla convocazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

2. L'Assemblea straordinaria, convocata per discutere le modifiche dello statuto, deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria, convocata per discutere lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del patrimonio, deve deliberare con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Non è consentito l'uso della delega.

4. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può ricevere una sola delega.

5. Le votazioni si fanno, di regola e fatta salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano.

6. E' obbligatorio il voto segreto:

- nella elezione delle cariche sociali;
- nelle deliberazioni riguardanti persone;
- quando sia deliberato dall'Assemblea dei soci.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, due o più scrutatori.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

#### **Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, da 5, oppure da 7, oppure da 9, oppure da 11, oppure da 13 membri scelti tra i soci. Dura in carica due anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

3. Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri, saranno cooptati i primi della lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadenza naturale dell'intero Consiglio. In mancanza, il Consiglio convocherà l'Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio, entro trenta giorni, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno la metà più uno dei consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, e-mail con un preavviso di almeno otto giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da discutere. In caso di necessità ed urgenza, è ammessa la convocazione con telegramma, fax, e-mail con un preavviso di almeno due giorni. In circostanze straordinarie e eccezionali, è consentita la convocazione mediante comunicazione telefonica o verbale.

5. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con mansioni di segretario. Il Presidente ed i consiglieri sono tenuti ad osservare l'obbligo della riservatezza sulle deliberazioni consiliari; il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

6. I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

7. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima Federazione sportiva o nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva ai sensi della Legge n. 128/2004.

#### **Art. 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo di deliberare:

- a) sui programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
- b) su ammissione, recesso, decadenza dei soci;

- c) sui regolamenti interni;
- d) sui rapporti sportivi ed economici con gli atleti, gli enti di promozione sportiva e le federazioni;
- e) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- f) sull'ammontare e periodicità delle quote sociali, siano esse annuali, straordinarie o relative a singoli settori di attività del sodalizio;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

4. Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni consultive o gruppi di lavoro, formati da soci, per specifici argomenti, per l'organizzazione di manifestazioni o attività, delegando autonomie organizzative e gestionali, con obbligo di rendicontazione conclusiva o annuale, se trattasi di attività pluriennale.

#### **Art. 17 IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Il Presidente, nei casi di necessità o di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.

#### **Art. 18 IL COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea degli associati, se gli stessi ne ritengano utile la presenza.

2. Se nominato, è composto da tre consiglieri sindaci, compreso il Presidente, e da un supplente, eletti tra i soci. I sindaci revisori durano in carica due anni, o quanto il Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.

3. I Sindaci revisori vigilano sulla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti, della corretta amministrazione e delle deliberazioni sociali.

4. I Sindaci, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione, di cui deve compilarsi un verbale da inviare al Consiglio Direttivo e da inserirsi in apposito registro.

5. I Sindaci possono partecipare, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Titolo VI**

#### **Esercizio sociale e bilancio**

#### **Art. 19 ESERCIZI SOCIALE E FINANZIARIO**

1. L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, accompagnandolo con una relazione sull'attività svolta, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

3. Il bilancio e le relazioni possono essere esaminati da ogni associato.

4. Gli eventuali residui attivi di gestione sono destinati a fondo di riserva indivisibile e sono utilizzati per le attività sociali; mai possono essere ripartiti tra gli associati.

### **Titolo VII**

#### **Scioglimento, liquidazione, controversie**

#### **Art. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria designa uno o più

liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri, con il particolare compito di curare la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili e di estinguere le obbligazioni in essere.

2. Il netto risultante dalla liquidazione è devoluto a fini sportivi dilettantistici, oppure a finalità di solidarietà o di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

#### **Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione e i suoi organi in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possano formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria, ogni due anni, e comunque in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno o più componenti, subentrano i primi della lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del Collegio stesso. In mancanza, il Consiglio convocherà l'Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti.

3. I Probiviri, che giudicano quali amichevoli compositori, decidono nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta di presentazione del ricorso o di intervento.

4. Il Consiglio Direttivo, nella formazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di assunzione dei provvedimenti di esclusione di cui al precedente art. 10, chiede il parere del Collegio dei Probiviri. La consultazione del Collegio dei Probiviri può essere omessa nei casi di particolare gravità o urgenza, che richiedano un intervento immediato a tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione, dei suoi organi, e di singoli soci.

#### **Art. 22 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle regole previste dal CONI, dalla FIDAL e dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento, alle norme del Codice Civile, alle altre leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 23 NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Statuto, che sostituisce il precedente, entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il presidente pro tempore dell'Associazione stabilisce e predispone modalità e forme di pubblicazione del presente statuto per dare ai soci la più ampia informazione.